



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - Decreto legislativo 13 gennaio 2019, n. 14, come modificato, da ultimo, dal **decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83** – in **vigore dal 15 luglio 2022**. La nota tiene conto delle modifiche intervenute con legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. decreto “semplificazioni fiscali”) in materia di creditori pubblici qualificati.

SOMMARIO

PREMESSA	4
DISPOSIZIONI GENERALI E ADEGUATI ASSETTI (Titolo I)	7
1. Le definizioni (art. 2 CCII).....	7
2. Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa (art. 3 CCII).....	8
3. Doveri delle parti (art. 4 CCII).....	10
4. Pubblicazione delle informazioni e liste di controllo (art. 5- <i>bis</i> CCII).....	11
5. Prededucibilità dei crediti (art. 6 CCII).....	11
LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI (Titolo II)	12
1. Premessa: l'abrogazione delle misure di allerta e l'inserimento nel codice della composizione negoziata della crisi (artt. da 12 a 25- <i>undecies</i> CCII).....	12
2. La composizione negoziata della crisi.....	12
2.1. La composizione negoziata per la crisi e l'inapplicabilità dell'articolo 38 (art. 12 CCII).....	12
2.2. Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto (art. 13 CCII).....	14
2.3. Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata e le altre banche dati (art. 14 CCII).....	15
2.4. Scambio di documenti e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata (art. 15 CCII).....	16
2.5. Accesso alla composizione negoziata (art. 17, comma 3, CCII).....	16
2.6. Rideterminazione del contenuto dei contratti (art. 17, comma 5, CCII).....	16
2.7. Archiviazione dell'istanza (art. 17, comma 9, CCII).....	17
2.8. Le misure protettive e cautelari (artt. 18-19 CCII).....	17
2.9. Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative (art. 21 CCII).....	20
2.10. Conclusione delle trattative (art. 23 CCII).....	20

2.11. Conservazione degli effetti degli atti compiuti durante le trattative (art. 24 CCII)	22
2.12. Misure premiali (art. 25- <i>bis</i> CCII)	22
2.13. Compenso dell'esperto (art. 25- <i>ter</i> CCII)	24
2.14. Imprese "sotto soglia" e composizione negoziata "semplificata" (art. 25- <i>quater</i> CCII)	25
2.15. Limiti di accesso alla composizione negoziata (art. 25- <i>quinquies</i> CCII)	27
3. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata (artt. 25- <i>sexies</i> e 25- <i>septies</i> CCII)	27
4. Segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi (artt. da 25- <i>octies</i> a 25- <i>decies</i> CCII)	28
4.1. Segnalazione dell'organo di controllo: c.d. "allerta interna" (art. 25- <i>octies</i> CCII)	29
4.2. Segnalazione dei creditori pubblici qualificati: c.d. allerta esterna "affievolita" (art. 25- <i>novies</i> CCII)	29
4.3. Obblighi di comunicazione per banche ed intermediari finanziari (art. 25- <i>decies</i> CCII)	32
4.4. Programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici (art. 25- <i>undecies</i> CCII)	32

GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA (Titolo III)..33

1. Premessa: la disciplina del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (artt. da 40 a 53 CCII)	33
2. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 40 CCII)	34
3. La rinuncia alla domanda (art. 43 CCII)	35
4. Apertura del concordato preventivo (art. 47 CCII)	35
5. Misure cautelari e protettive (artt. 54 e 55 CCII)	36

GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI (Titolo IV)..... 38

1. Premessa: gli strumenti di regolazione della crisi (artt. da 56 a 120- <i>quinquies</i> CCII)	39
2. Gli accordi: piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, convenzione di moratoria e accordi sui crediti tributari e contributivi (artt. da 56 a 64 CCII)	39
2.1. Transazione su crediti tributari e contributivi (art. 63 CCII)	41
2.2. Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive (art. 64 CCII)	42
3. Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (artt. da 64- <i>bis</i> a 64- <i>quarter</i> CCII)	42

3.1. Mancata approvazione di tutte le classi (art. 64-ter CCII)	44
3.2. Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo (art. 64-quater CCII)	44
4. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e concordato minore (artt. 74 e ss. CCII).....	44
5. La disciplina del concordato preventivo (artt. da 84 a 120 CCII).....	45
5.1. Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano (art. 84 CCII).....	45
5.2. Suddivisione dei creditori in classi (art. 85 CCII).....	48
5.3. Moratoria nel concordato in continuità (art. 86 CCII).....	49
5.4. Contenuto del piano concordato (art. 87 CCII)	49
5.5. Trattamento dei crediti tributari e contributivi (art. 88 CCII)	51
5.6. Commissario giudiziale (art. 92 CCII).....	51
5.7. Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale (art. 94-bis CCII).....	52
5.8. Voto nel concordato: la maggioranza per l'approvazione (art. 109 CCII)	52
5.9. Giudizio di omologazione (art. 112 CCII)	53
6. Gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società (artt da 120-bis a 120-quinquies).....	55

PREMESSA

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) – decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - emanato in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, è stato oggetto in questi anni di numerosi interventi normativi volti, da un lato, a differirne l'entrata in vigore¹ e, dall'altro, a modificarne i contenuti².

L'entrata in vigore, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è stata differita, da ultimo al **15 luglio 2022** al fine di adeguare il testo alla direttiva 2019/1023/UE (c.d. direttiva *Insolvency*) – che richiede di prevedere quadri di ristrutturazione preventiva finalizzati ad impedire l'insolvenza, di delineare procedure di esdebitazione per l'imprenditore insolvente e di introdurre misure di maggiore efficienza nelle relative procedure – il cui termine di recepimento, inizialmente fissato al 17 luglio 2021, è stato prorogato al 17 luglio 2022.

Tale direttiva è stata recepita con il recente decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022 - la cui entrata in vigore è

¹ Si ricorda che il termine di entrata in vigore del codice, inizialmente previsto per il 15 agosto 2020, è stato oggetto di una serie di differimenti:

- 1° settembre 2021, ad opera del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 – c.d. decreto liquidità;
- 16 maggio 2022, ad opera del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, che aveva contestualmente previsto un rinvio più esteso - 31 dicembre 2023 – per l'entrata in vigore delle disposizioni del Titolo II del codice in materia di procedure di allerta e composizione assistita della crisi;
- 15 luglio 2022, ad opera dell'articolo 42 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, proprio per consentire l'adeguamento delle regole nazionali ai principi della direttiva *Insolvency*.

Sono, invece, entrate in vigore il 16 marzo 2019 le disposizioni elencate dall'articolo 389, comma 2 tra cui, in particolare, le disposizioni in materia di diritto societario, tra cui l'articolo 375 che ha modificato l'articolo 2086 del codice civile in materia di adeguati assetti organizzativi.

² Anche il **PNRR colloca tra gli interventi prioritari le modifiche del codice della crisi**. Al riguardo, negli allegati il Governo ha indicato le seguenti modifiche: attuazione della direttiva 2019/1023/UE relativa alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione; revisione degli accordi di risoluzione extragiudiziale al fine di incentivare le parti a farne un maggior uso; potenziamento dei meccanismi di allerta; specializzazione degli uffici giudiziari e delle autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali; implementazione della digitalizzazione delle procedure anche attraverso la creazione di una apposita piattaforma online. In sede di prima attuazione del PNRR sono stati emanati il decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 2021, n. 147, che ha introdotto il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e istituito la piattaforma telematica nazionale; la legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, che ha introdotto – a decorrere dal 1° gennaio 2022 - gli artt. 30-*ter* (interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati), 30-*quater* (scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori), 30-*quinquies* (istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa) e 30-*sexies* (segnalazioni dei creditori pubblici qualificati).

stata, pertanto, fissata alla medesima data del **15 luglio 2022**, per garantire la contestualità rispetto alle altre disposizioni del codice.

Il nuovo impianto, in linea con i principi e gli obiettivi della direttiva *Insolvency*³, conferma l'approccio diretto a depotenziare la prospettiva liquidatoria a favore di soluzioni stragiudiziali e con l'obiettivo di garantire la continuità d'impresa.

Tra le **novità** più rilevanti apportate dal decreto legislativo n. 83 del 2022⁴ si evidenziano, in particolare, le seguenti:

- introduzione di una **nuova definizione di "crisi"**, che amplia la prospettiva temporale per la verifica della situazione di squilibrio economico, finanziario e patrimoniale;
- sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, previste nell'articolato originario del codice, con l'istituto della **composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa**⁵;
- definizione del contenuto degli **adeguati assetti organizzativi** per la rilevazione tempestiva della crisi, attraverso l'introduzione di specifici "segnali", tra i quali sono ricompresi le esposizioni debitorie nei confronti dei creditori pubblici qualificati;
- previsione di un nuovo strumento di regolazione della crisi, vale a dire il **piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO)**;

³ La **direttiva *Insolvency*** persegue, in particolare, i seguenti **obiettivi**: emersione tempestiva della crisi, anche attraverso sistemi di allerta che incentivino l'imprenditore ad attivarsi prontamente per il superamento della crisi; rafforzamento del ruolo dell'autonomia privata, attraverso l'adozione di strumenti di regolazione della crisi stragiudiziali e volontari nonché la limitazione dell'intervento dell'autorità; potenziamento del valore della continuità aziendale.

⁴ Quanto al contesto nel quale viene inserito l'intervento normativo, la relazione AIR redatta dal Governo, in sede di emanazione dello schema del decreto legislativo n. 83 del 2022, ha individuato nel *deficit* di liquidità (stima dei fabbisogni di liquidità delle imprese in relazione all'evoluzione del fatturato e dei costi) e nel *deficit* di capitale (patrimonio inferiore al limite legale) due indicatori utili per la quantificazione delle imprese in difficoltà, considerate quali destinatarie principali del provvedimento. Inoltre, in apposite tabelle, è stimato il numero delle società di capitali "vulnerabili", gli stadi di attività delle società a tre anni dall'entrata in stato di crisi, le percentuali di utilizzazione delle diverse procedure concorsuali, la loro durata, il rapporto tra fallimenti e ciclo economico. Si tratta di un "*complesso di indicatori di carattere quantitativo che*" – come ha evidenziato il Consiglio di Stato in sede di parere espresso in data 1° aprile 2022 – "*consente di precisare in modo adeguato la platea di riferimento dell'intervento e, soprattutto, di circostanziare gli indicatori che permetteranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi; indicatori identificati nel numero delle imprese che faranno ricorso al concordato in continuità, al piano di ristrutturazione e al concordato minore, nella durata media delle procedure e nel grado di soddisfacimento dei creditori*".

⁵ L'istituto, introdotto dal decreto legge n. 118 del 2021 e successivamente modificato dalla legge di conversione del decreto legge n. 152 del 2021 – decreto PNRR, è entrato in vigore lo scorso 15 novembre 2021.

- revisione e rafforzamento del **concordato preventivo in continuità aziendale**, semplificandone l'accesso da parte dell'imprenditore e limitando il ruolo del tribunale.

A distanza di pochi giorni dall'emanazione del citato decreto legislativo n. 83 del 2022, è intervenuta un'importante modifica in sede di conversione in legge del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. decreto "semplificazioni fiscali")⁶, in tema di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (c.d. "allerta esterna").

Per completezza informativa, si precisa, infine, che la legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e la legge sul sovraindebitamento (legge 27 gennaio 2012, n. 3) – ai sensi dell'articolo 390 CCII (*"Disciplina transitoria"*)⁷ - continuano a regolamentare le domande e le procedure pendenti al 15 luglio 2022 - data di entrata in vigore della riforma – nonché le procedure aperte a seguito della definizione di tali domande.

Si evidenzia, infine, che ai sensi dell'articolo 353, come modificato dal decreto legislativo n. 83 del 2022, il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi (e quindi entro il 15 gennaio 2023), istituisce, anche ai fini della Relazione al Parlamento di cui all'articolo 355, un **osservatorio permanente** *"sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal Titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi di impresa"*.

⁶ Si tratta della legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante *"misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022, in vigore dal 20 agosto 2022.

⁷ L'articolo 390, comma 1, CCII - rubricato *"Disciplina transitoria"* – dispone, in particolare, quanto segue: *"1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.*

2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni."

DISPOSIZIONI GENERALI E ADEGUATI ASSETTI (Titolo I)

1. Le definizioni (art. 2 CCII)

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 83 del 2022, al fine di adeguare le definizioni contenute nell'articolo 2 del codice alle disposizioni e agli istituti introdotti dalla direttiva *Insolvency*:

- a) modifica la definizione di “**crisi**” - art. 2, comma 1, lettera a) - stabilendo che con essa si intende “*lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi*”⁸. Si ricorda che, nella originaria versione del codice, il parametro temporale per valutare lo stato di crisi era indicato in 6 mesi⁹. Viene, invece, confermata la definizione di “**insolvenza**”, quale “*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”;
- b) modifica la definizione di “**gruppo di imprese**” - art. 2, comma 1, lettera h) – trasponendo l'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 118 del 2021. Per gruppo di imprese si intende, quindi, “*l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto*”;
- c) inserisce la definizione di “**strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**” - art. 2, comma 1, lettera m-bis) – che comprende “*le misure, gli*

⁸ Si ritiene opportuno ricordare che nella versione originaria del codice del 2019 la “crisi” era definita come “*lo stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”. La ratio era quella di dare rilevanza all'esigenza di emersione anticipata: in questa ottica va letto il riferimento alla “probabilità” di insolvenza e alla “difficoltà” economico finanziaria. Successivamente, con il primo decreto correttivo – decreto legislativo n. 147 del 2020 – la crisi veniva definita come “*lo stato di equilibrio economico finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”. La norma non fa più riferimento alla “difficoltà” ma alla situazione ben più significativa dello “squilibrio” economico finanziario.

⁹ L'articolo 13 dell'originaria versione del codice nel disciplinare gli “indicatori della crisi” faceva, infatti, riferimento alla “*sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi*” e alle “*prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi*”.

*accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata delle crisi"*¹⁰. Tra i suddetti strumenti non rientra la composizione negoziata;

- d) aggiunge la definizione di “**esperto**” – art. 2, comma 1, lettera o-bis) – ossia il “*soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata*”; come si legge nella relazione illustrativa “*la presenza dell'esperto non ha dunque lo scopo e la funzione di sostituire l'imprenditore nel dialogo con i suoi creditori o con le altre parti interessate ma serve a dare forza e credibilità alla posizione dell'impresa ed a rassicurare i creditori e le altre parti interessate*”;
- e) precisa, con riferimento alle “**misure protettive**” – art. 2, comma 1, lettera p) - che si tratta di misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, “*anche prima dell'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*”, ricomprendendo quindi all'interno della definizione anche quelle concesse nel corso della composizione negoziata;
- f) precisa, con riferimento alle “**misure cautelari**” – art. 2, comma 1, lettera q) – che si tratta di provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente anche “*il buon esito delle trattative*” oltre agli “*effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza*”;
- g) elimina la definizione di “**grandi imprese**” e di “**OCRI**” che erano rispettivamente previste nelle lettere g) ed u).

2. Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa (art. 3 CCII)

Una delle principali novità del decreto legislativo n. 83 del 2022 riguarda l'abrogazione degli indici e degli indicatori della crisi – che, si ricorda, costituivano il presupposto per l'attivazione delle procedure di allerta - e la contestuale definizione del contenuto delle misure e degli assetti che l'imprenditore, individuale e collettivo, deve adottare al fine di

rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere quindi le iniziative idonee a farvi fronte.

In particolare, con il nuovo articolo 3 del codice, si dispone che l'imprenditore individuale deve – comma 1 – adottare misure idonee, mentre l'imprenditore collettivo – comma 2 – deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 c.c..

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 2086 c.c. - rubricato "Gestione di impresa" e in vigore già dal 16 marzo 2019 – prevede, al comma 2, che *"l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".*¹¹

Ai sensi del nuovo comma 3 dell'articolo 3 del codice, **le misure sono considerate idonee e gli assetti adeguati** ex articolo 2086 c.c. al fine della rilevazione tempestiva dello stato di crisi **se consentono di:**

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 (di seguito illustrato);
- c) ricavare le informazioni necessarie ad utilizzare la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (di cui all'art. 13, comma 2).

Il nuovo comma 4 dell'articolo 3 del codice precisa che costituiscono **segnali**¹² di **"allerta" di una situazione di crisi dell'impresa, per la "previsione" di cui al comma 3:**

¹¹ Al riguardo, va osservato che il legislatore ha posto negli ultimi tempi particolare attenzione al requisito dell'adeguatezza organizzativa dell'impresa, funzionale alla capacità di percepire tempestivamente i sintomi della crisi. Una simile attenzione al profilo organizzativo si ritrova anche nel T.U. delle società pubbliche e, sia pure nella diversa logica della prevenzione dei reati, nel decreto legislativo n. 231 del 2001 in materia di modelli organizzativi e gestionali atti ad evitare la responsabilità amministrativa delle imprese per i reati commessi al loro interno.

¹² Sul punto, si legge nella relazione illustrativa del provvedimento che, con il comma 4, sono esplicitati i segnali *"più significativi"* rispetto ad una possibile situazione di difficoltà in cui si può trovare un'impresa.

- l'esistenza di **debiti per retribuzioni** scaduti da almeno 30 giorni pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di **debiti verso fornitori** scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari** che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il 5 per cento del totale delle esposizioni;
- l'esistenza di una o più delle **esposizioni debitorie** che determinano l'attivazione delle segnalazioni dei **creditori pubblici qualificati** (INPS, INAIL, Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione) ai sensi dell'articolo 25-novies, comma 1.

Si evidenzia, da ultimo, che la rubrica dell'articolo 3 del codice in commento non fa più riferimento ai "*doveri del debitore*", ma alla "*adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa*". Tale modifica – si legge nella relazione illustrativa del provvedimento – è volta ad esplicitare la funzione assegnata alla norma in attuazione dei principi contenuti nella direttiva: "*fornire all'imprenditore le indicazioni utili e necessarie per cogliere tempestivamente i primi segnali di difficoltà, anche prima che diventino vera e propria crisi e di attivarsi per risolvere le problematiche insorte*" e non "*sottolineare la responsabilità collegata ad assetti inadeguati*".

3. Doveri delle parti (art. 4 CCII)

Il nuovo articolo 4 del codice, come risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 83 del 2022, precisa che i debitori e i creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza – secondo quanto esplicitato nel comma 2 - non solo nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ma anche nel corso della composizione negoziata.

Il nuovo comma 3 del citato articolo 4, inoltre, riproducendo la medesima procedura di informazione e consultazione delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori che era prevista dall'articolo 16, comma 8, del decreto legge n. 118 del 2021, dispone che "*il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali delle rilevanti determinazioni assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di*

svolgimento delle prestazioni”. Si tratta – come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento - di una disciplina residuale rispetto alle specifiche procedure di informazione e consultazione previste dalla legge o dai contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25.

4. Pubblicazione delle informazioni e liste di controllo (art. 5-bis CCII)

Il nuovo articolo 5-bis prevede che il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico pubblichino, in un’apposita sezione dei propri siti *internet* dedicata alla crisi di impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione, le informazioni su:

- gli strumenti attraverso i quali la crisi può essere tempestivamente rilevata;
- gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza;
- le procedure di esdebitazione.

Nei medesimi siti istituzionali sarà, altresì, resa disponibile una lista di controllo particolareggiata, redatta in modo da essere adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese e contenente indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Tale lista è stata definita con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021.

5. Prededucibilità dei crediti (art. 6 CCII)

Vengono confermate, con alcune modifiche di mero coordinamento dovute alla soppressione degli OCRI e all’introduzione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, le tipologie di crediti prededucibili, ossia:

- i crediti espressamente qualificati dalla legge come prededucibili;
- i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- i crediti professionali relativi alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e alla richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75 per cento del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;
- i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano

che la correda, nei limiti del 75 per cento del credito accertato e purché la procedura sia aperta;

- i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI (Titolo II)

1. Premessa: l'abrogazione delle misure di allerta e l'inserimento nel codice della composizione negoziata della crisi (artt. da 12 a 25-undecies CCII)

Il decreto legislativo n. 83 del 2022 riscrive il Titolo II del codice, la cui efficacia – si ricorda - era stata sospesa fino al 31 dicembre 2023 dal decreto legge n. 118 del 2021. In particolare, in luogo della disciplina delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi dinanzi agli OCRI - che viene ora abrogata - sono trasfuse nel corpo del codice:

- la **disciplina dell'istituto** volontario e stragiudiziale **della composizione negoziata della crisi**, introdotta dal citato decreto legge n. 118 del 2021, rispetto alla quale vengono apportate alcune modifiche volte a superare talune criticità emerse in sede di prima applicazione;
- le **disposizioni di cui agli articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152** (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233) sulle segnalazioni dei c.d. "creditori pubblici qualificati", sull'interoperabilità delle banche dati, sullo scambio di documenti nella fase delle trattative e sulla predisposizione di piani di rateizzazione per esposizioni debitorie di ammontare ridotto.

2. La composizione negoziata della crisi

2.1. La composizione negoziata per la crisi e l'inapplicabilità dell'articolo 38 (art. 12 CCII)

L'articolo 12 - riproducendo l'articolo 2 del decreto legge n. 118 del 2021 - conferma i tratti caratteristici dell'istituto della composizione negoziata al quale – si ricorda - l'imprenditore commerciale ed agricolo può decidere di accedere, attraverso la richiesta di nomina di un esperto al Segretario generale della Camera di commercio, industria,

artigianato ed agricoltura nel cui ambito si trovi la sede legale dell'impresa, allorché si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza e risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

Il nuovo istituto si applica quindi:

- dal punto di vista soggettivo: agli imprenditori commerciali ed agricoli, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa e dall'ambito di attività¹³;
- dal punto di vista oggettivo, alle imprese che, ad un tempo:
 - versino in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rende probabile la crisi (fase di c.d. "pre-crisi") – requisito che si pone in stretta connessione con l'obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all'articolo 2086 c.c. e al nuovo articolo 3 CCII – o l'insolvenza,
 - e per le quali risulti perseguibile in misura ragionevole il risanamento dell'impresa.

L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio di cui sopra, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa, in un'ottica di tutela della continuità aziendale.

L'istituto si qualifica, pertanto, come un **percorso volontario, negoziale e stragiudiziale preventivo** finalizzato - in linea con la direttiva *Insolvency* - al rafforzamento degli strumenti di allerta precoce, volti a prevenire la crisi, individuando il prima possibile situazioni economico-finanziarie del debitore tali da renderne concretamente probabile l'insolvenza¹⁴. Tale percorso è, pertanto, volto a ricercare una soluzione anticipata della crisi, che sia in grado di evitare, ove possibile anche il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi, oltre che alle procedure di insolvenza.

Rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 2 del decreto legge n. 118 del 2021, viene ora precisato - articolo 12, nuovo comma 3 del codice - che "***alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38***", vale a dire la disposizione che prevede

¹³ L'istituto si applica, pertanto, anche alle imprese che non sono soggette a fallimento, non rientrando nei parametri previsti dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

¹⁴ La composizione negoziata, pur inserendosi a pieno titolo negli obiettivi della direttiva e nei principi da questa enunciati, si colloca nell'ambito del rafforzamento degli strumenti di allerta precoce e non rientra, quindi, nei quadri di ristrutturazione preventiva disciplinati dalla direttiva *Insolvency*, con la conseguenza che non deve essere disciplinata nel rispetto di tutti i principi del Titolo II della direttiva. Con essa viene, invece, data attuazione ai principi di cui al Titolo I, in tema di allerta precoce e accesso alle informazioni, delineando uno strumento che possa operare in fase precedente rispetto ai quadri di ristrutturazione preventiva al fine di pervenire ad una soluzione stragiudiziale della crisi con il consenso dei creditori, attribuendo ad un soggetto terzo (esperto) il ruolo di agevolatore delle trattative.

l'obbligo del PM di presentare il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia di uno stato di insolvenza e l'obbligo del giudice, che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento di segnalarlo al PM¹⁵.

La norma - la cui *ratio*, stando alla relazione illustrativa predisposta dal Governo, risiede nel fatto che la composizione negoziata non è una procedura, ma ha natura negoziale extragiudiziale - chiarisce che resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22, e quindi nei procedimenti giurisdizionali relativi alle misure protettive e cautelari e a quelli volti ad ottenere l'autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a cedere l'azienda con esonero dell'acquirente della responsabilità per i debiti dell'impresa.

2.2. Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto (art. 13 CCII)

Confermate le disposizioni sulla piattaforma telematica nazionale - gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico - accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio.

Si ricorda che sulla piattaforma sono disponibili:

- una lista di controllo particolareggiata "*adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento*";
- un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti incaricati dallo stesso.

¹⁵ Nel contesto codicistico sono previsti una serie di canali informativi del PM affinché lo stesso si faccia portatore degli interessi "collettivi" dell'ordinamento, esercitando i poteri di impulso che gli sono assegnati. Al riguardo, si evidenzia, oltre al diritto del PM di essere informato del verificarsi di circostanze ed eventi predeterminati, come la segnalazione di uno stato di insolvenza rilevato dall'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento (art. 38 CCII), anche il diritto ad essere informato della presentazione di una domanda per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 40 CCII), del compimento di atti di frode da parte del debitore (art. 106 CCII), oppure ancora dell'esistenza di fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale (art. 92 CCII). Anche gli ultimi correttivi, ad opera del decreto legislativo n. 83 del 2022, hanno mantenuto il ruolo del PM, al netto della abrogazione delle procedure di composizione assistita. La loro portata è, infatti, circoscritta alla limitazione dei poteri di impulso in due specifiche circostanze: l'esclusione, nell'ambito della composizione negoziata della crisi, del potere di iniziativa del PM per l'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 38 CCII, per un verso, e l'eliminazione all'interno dell'articolo 268 CCII del potere del PM di domandare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo ad imprese di piccole dimensioni, per altro verso.

La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità del c.d. test pratico per la verifica dell'esistenza di concrete prospettive di risanamento sono stati definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 28 settembre 2021¹⁶ (l'accesso alla procedura è stato avviato il 15 novembre 2021).

Per quanto riguarda la nomina dell'esperto, risulta sostanzialmente confermato il procedimento già descritto dal decreto legge n. 118 del 2021. Il segretario generale della Camera di commercio, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta l'istanza di nomina procede a comunicarla entro due giorni alla commissione unitamente ad una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. Il decreto precisa che, in caso di incompletezza dell'istanza di nomina o della documentazione, il segretario generale invita l'imprenditore ad integrare le informazioni o la documentazione mancante entro un termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza non è esaminata e l'imprenditore può riproporla.

Altra integrazione rispetto al testo del decreto legge n. 118 del 2021 è la possibilità, per la commissione, se lo ritiene opportuno, di acquisire, prima della nomina o prima della comunicazione all'esperto nominato, il parere non vincolante di una associazione di categoria sul territorio.

2.3. Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata e le altre banche dati (art. 14 CCII)

Nel nuovo articolo 14 sono state trasfuse le disposizioni dell'articolo 30-ter del decreto legge n. 152 del 2021, sulla interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale della composizione negoziata e le altre banche dati - rispettivamente dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS, dell'Agente della riscossione e della Centrale dei rischi della Banca d'Italia - al fine di consentire all'esperto nominato, di accedere, con il consenso dell'imprenditore, a tutta la documentazione e alle informazioni ritenute necessarie per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate. Rispetto al testo dell'articolo 30-ter citato, nel nuovo testo è stato inserito anche l'INAIL tra gli istituti rispetto ai quali è garantita l'interoperabilità.

¹⁶ Si evidenzia che, al fine di sviluppare il rapporto debito da ristrutturare/flussi da destinare alla copertura, nel documento allegato al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, occorre fare riferimento ai seguenti fattori: al numeratore, all'entità dell'indebitamento complessivo corrente; al denominatore, ai flussi della gestione economica su base annuale. Il risultato del rapporto esprime il numero di anni occorrenti per soddisfare, attraverso i flussi di gestione, l'indebitamento complessivo aziendale.

2.4. Scambio di documenti e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata (art. 15 CCII)

Il nuovo articolo 15 - inserito dal decreto legislativo n. 83 del 2022 - prevede la possibilità per i **creditori** di inserire all'interno della piattaforma telematica nazionale le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto e di accedere, previo consenso dell'imprenditore, ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata o nel corso delle trattative.

2.5. Accesso alla composizione negoziata (art. 17, comma 3, CCII)

L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica con una corposa documentazione, che comprende, ad integrazione di quanto già previsto nel decreto legge n. 118 del 2021, anche un *“progetto di piano di risanamento, redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2 e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare”*¹⁷.

2.6. Rideterminazione del contenuto dei contratti (art. 17, comma 5, CCII)

Nel corso delle trattative, l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica o ad esecuzione

¹⁷ Ai sensi dell'articolo 17, comma 3: *“L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:*

- a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;*
- b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;*
- c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;*
- d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'art. 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3;*
- e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1;*
- f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;*
- g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1;*
- h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.”*

differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute.

A differenza di quanto previsto nel decreto legge n. 118 del 2021, la rideterminazione dei contratti è affidata esclusivamente alla negoziazione delle parti; è venuta meno, infatti, la possibilità per il debitore, in mancanza di accordo, di chiedere l'intervento del tribunale per procedere alla rideterminazione secondo criteri di equità, delle condizioni del contratto, come "*misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale*".

Con riferimento alla rideterminazione del contenuto dei contratti, si evidenzia che nell'ambito della composizione negoziata, ma fuori dall'articolato del codice, rimane in vigore – ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 83 del 2022 – l'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 118 del 2021, nella parte in cui si prevede che l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è diventata eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo.

2.7. Archiviazione dell'istanza (art. 17, comma 9, CCII)

Al termine dell'incarico – la cui durata massima è confermata in un anno (180 giorni prorogabili di altri 180 se le parti e l'esperto concordano) - l'esperto redige la relazione finale che viene comunicata all'imprenditore e al giudice in caso di concessione di misure protettive e cautelari affinché ne dichiarati cessati gli effetti.

In caso di archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, l'imprenditore può presentare una nuova istanza non prima di un anno; se l'archiviazione è richiesta entro due mesi dalla nomina dell'esperto, il termine è ridotto a quattro mesi.

2.8. Le misure protettive e cautelari (artt. 18-19 CCII)

La disciplina delle misure protettive e cautelari ricalca quella del decreto legge n. 118 del 2021 (articoli 6 e 7), rispetto alla quale vengono apportate soltanto talune modifiche.

In via preliminare si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, – rispettivamente lettere p) e q) – del codice:

- le “**misure protettive**” sono le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- le “**misure cautelari**” sono i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza.

Ciò posto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, l'imprenditore può chiedere contestualmente con la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, o anche successivamente, l'applicazione di misure protettive a tutela del patrimonio. L'istanza viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all'accettazione dell'esperto. Dal giorno della pubblicazione i creditori interessati non possono:

1. acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore;
2. iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa.

Non sono, invece, inibiti i pagamenti.

Con la suddetta istanza - secondo il nuovo comma 3 dell'articolo 18 - l'imprenditore può chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a “determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori”. Si può ritenere, pertanto, che l'imprenditore possa selezionare le procedure esecutive e cautelari da inibire. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

Rientrano nelle misure protettive anche:

3. l'impossibilità, dal giorno di pubblicazione dell'istanza fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, di pronunciare la sentenza con la quale si accerta lo stato di insolvenza o si apre la liquidazione giudiziale, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
4. il divieto, rivolto ai creditori nei cui confronti operano le misure protettive, di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la

risoluzione o anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

La norma precisa che il divieto dei creditori di interferire unilateralmente sui contratti pendenti si applica ai "creditori nei cui confronti operano le misure protettive", ossia i soli creditori le cui azioni individuali sono state concretamente colpite e non tutti quelli potenzialmente destinatari delle stesse. È stata, inoltre, inserita la facoltà per i medesimi creditori di sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure fino alla conferma delle misure richieste.

Alle misure protettive del patrimonio, si aggiunge la possibilità per l'imprenditore di chiedere "*l'adozione di provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative*".

Per quanto riguarda il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari, il termine per il deposito del ricorso per la conferma o la modifica delle misure e, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative, viene differito al giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto. Si ricorda che l'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure protettive scattate con la pubblicazione dell'istanza.

Tra i documenti che l'imprenditore deve depositare unitamente al ricorso, è stato inserito anche un "*progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2*".

Per quanto riguarda l'istruttoria da parte del tribunale, si precisa che il ricorso, unitamente al decreto è notificato dal ricorrente, anche all'esperto, che – ai sensi del nuovo articolo 19, comma 4 – è ora chiamato ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative. Il tribunale può assumere informazioni dai primi dieci creditori per ammontare (indicati nell'elenco depositato dall'imprenditore in sede di ricorso) e può limitare, sentito l'esperto e senza necessità di richiesta dell'imprenditore (come, invece, era previsto nella versione precedente della disposizione), le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie dei creditori.

Il giudice, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte "*per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative*". La durata complessiva delle misure – intendendosi per tale la durata iniziale e la successiva proroga - non può superare i 240 giorni.

Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito

dell'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, *“quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti”*.

In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive (articolo 19, nuovo comma 8).

2.9. Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative (art. 21 CCII)

Durante le trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, anche quando sussiste un pericolo di insolvenza in modo da evitare di arrecare pregiudizio alla situazione economico-finanziaria dell'attività.

L'imprenditore è tenuto ad informare - in via preventiva e per iscritto - l'esperto, quando compie atti di straordinaria amministrazione nonché esegue pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

L'esperto è tenuto a segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo societario, se il compimento di alcuni atti possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento.

Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto l'esperto può procedere ad iscriverne, nei successivi dieci giorni, nel registro delle imprese il proprio dissenso. Tale iscrizione diviene obbligatoria se l'atto reca pregiudizio ai creditori.

2.10. Conclusione delle trattative (art. 23 CCII)

Il nuovo articolo 23 riproduce le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legge n. 118 del 2021 sui possibili esiti della composizione negoziata, riorganizzandone i contenuti in ragione della distinzione tra esiti favorevoli (negoziali stragiudiziali) ed esiti negativi (con ricorso alle tradizionali misure o procedure concorsuali disciplinate dal codice) della composizione negoziata.

a) Esiti favorevoli della composizione negoziata: le soluzioni stragiudiziali (art. 23, comma 1, CCII)

Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, le parti possono, alternativamente, concludere:

- un contratto, con uno o più creditori, che produce l'effetto della riduzione legale degli interessi sui debiti tributari (di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1), se l'esperto attesta che il contratto può assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
- una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 62 del codice;
- un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti del piano attestato di risanamento (ad esclusione della revocatoria e del reato di bancarotta). Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

b) Esiti negativi della composizione negoziata: misure e procedure concorsuali (art. 23, comma 2, CCII)

Se all'esito delle trattative non è individuata una delle soluzioni negoziali stragiudiziali di cui al punto precedente, l'imprenditore può:

- predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56 del codice;
- domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti nelle sue diverse declinazioni - accordi tradizionali (art. 57), agevolati (art. 60) e ad efficacia estesa (art. 61) - con la precisazione che la percentuale del 75 per cento prevista dall'articolo 61, comma 2, lettera c) per l'estensione dell'accordo ai non aderenti è ridotta al 60 per cento, se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;
- proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-*sexies* del codice;
- accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi disciplinati dal presente codice ed alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 e al decreto legge n. 347 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004). Per l'imprenditore agricolo si prevede la possibilità di accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-*quater* comma 4, vale a dire procedure di concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato liquidatorio e accordi di ristrutturazione dei debiti.

2.11. Conservazione degli effetti degli atti compiuti durante le trattative (art. 24 CCII)

L'articolo 24 conferma sostanzialmente i contenuti dell'articolo 12 del decreto legge n. 118 del 2021 sulla conservazione degli effetti degli atti compiuti durante le trattative, stabilendo quanto segue.

Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti anche nel caso in cui successivamente intervengano un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio omologato.

Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti. Va precisato che la protezione della revocatoria si applica per i soli atti di cui all'articolo 166, comma 2 – con esclusione, quindi, di quelli di cui all'articolo 166, comma 1 – perché considerati atti che, per le modalità e/o per i tempi di esecuzione, si ritengono caratterizzati da una intrinseca dannosità rispetto agli interessi dei creditori in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale.

Gli atti di straordinaria amministrazione ed i pagamenti effettuati nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti all'azione revocatoria (di cui agli artt. 165 e 166) se, in relazione ad essi, l'esperto ha espresso il proprio formale dissenso (iscrivendolo nel registro delle imprese) o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 22.

Nelle suddette ipotesi resta comunque ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.

Ai pagamenti e alle operazioni compiute dall'imprenditore dopo aver attivato le procedure di composizione negoziata non si applicano le conseguenze penali previste per i reati di bancarotta fraudolenta (art. 322, comma 3) e bancarotta semplice (art. 323).

2.12. Misure premiali (art. 25-bis CCII)

L'articolo 25-bis – nel riprendere il disposto dell'articolo 14 del decreto legge n. 118 del 2021 – disciplina i benefici di natura fiscale che il nuovo complesso normativo riconosce all'imprenditore che intraprenda il percorso della composizione negoziata della crisi.

Mentre la prima versione del codice (art. 25 del decreto legislativo n. 14 del 2019) riconosceva benefici cumulabili di carattere fiscale, procedurale e penale per l'imprenditore che avesse presentato con tempestività¹⁸ istanza agli OCRI o comunque domanda di accesso ad una delle procedure regolatrici della crisi per tentare il risanamento della propria impresa, l'articolo 14 del decreto legge n. 118 del 2021 prima, e l'attuale articolo 25-*bis* del codice hanno sostituito questo impianto cancellando sostanzialmente il legame tra l'accesso alle misure premiali e la tempestività dell'iniziativa.

Le misure premiali sono ora collegate, infatti, all'attivazione, da parte dell'imprenditore, della nuova procedura della composizione negoziata, al fine di incentivarne l'utilizzo - analogamente a quanto avviene nelle procedure alternative alla liquidazione giudiziale - e sono, di fatto, condizionate agli esiti delle trattative.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle misure premiali:

- riduzione al tasso legale degli interessi sui debiti tributari dell'imprenditore, che maturano in pendenza della procedura di composizione negoziata (nel periodo che va dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato sino alla conclusione della composizione), nelle sole ipotesi in cui le trattative si concludano con una delle soluzioni stragiudiziali previste dall'articolo 23, comma 1 (contratto con i creditori, convenzione di moratoria, accordo tra imprenditore, creditori ed esperto) o un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera b);
- riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie, per le quali è già prevista l'applicazione in misura ridotta nell'ipotesi di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, qualora il termine per il loro pagamento scada dopo la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, e a prescindere da come la procedura si concluda;

La riduzione delle sanzioni tributarie, così come la riduzione degli interessi di cui al punto precedente, non trovano applicazione nel caso di dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza;

¹⁸ Si precisa che il concetto di tempestività era ricavabile *a contrario* dall'articolo 24, laddove erano precisati i casi in cui l'iniziativa dell'imprenditore non era considerata tempestiva, vale a dire i casi in cui l'imprenditore avesse proposto domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza presso l'OCRI oltre il termine di 3 mesi dalla esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; dall'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; dal superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, egli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

- riduzione alla metà delle sanzioni e interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di composizione negoziata, nell'ambito della eventuale successiva procedura concorsuale di cui all'articolo 23, comma 2;
- piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto di imposta, IVA e IRAP non ancora iscritte al ruolo e relativi accessori. La rateizzazione è subordinata alla pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto con i creditori idoneo, secondo l'esperto, ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni (cfr. art. 23, comma 1, lettera a) o dell'accordo che produce gli effetti del piano attestato di risanamento (cfr. art. 23, comma 1, lettera c) e a condizione che la richiesta sia fatta con istanza sottoscritta anche dall'esperto. La sottoscrizione dell'esperto - chiarisce la disposizione - costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà¹⁹;
- solamente in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto (di cui all'art. 23, comma 1, lettera a) o dell'accordo (di cui all'art. 23, comma 1, lettera c) o degli accordi di ristrutturazione dei debiti si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del TUIR.

2.13. Compenso dell'esperto (art. 25-ter CCII)

L'articolo 25-ter riproduce l'articolo 16 del decreto legge n. 118 del 2021 in tema di compenso dell'esperto, con alcune modifiche volte principalmente, attraverso l'inserimento di taluni criteri di valutazione, a consentire, in un'ottica di proporzionalità, che la determinazione del compenso tenga conto dell'attività in concreto svolta dall'esperto anche nella conduzione delle trattative.

Nella determinazione del compenso - che nel suo complesso viene confermato non poter essere inferiore a 4mila euro e superiore a 400mila, con l'unica eccezione prevista nel comma 8, che fissa il compenso in euro 500 se l'imprenditore non si presenta nel giorno della convocazione o se la composizione negoziata è archiviata subito dopo il primo incontro - si dovrà tener conto *“dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative”*.

¹⁹ Si evidenzia che l'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

Il compenso resta determinato in percentuale sull'ammontare attivo dell'impresa debitrice secondo gli 8 scaglioni già definiti dal decreto legge n. 118 del 2021²⁰. Rispetto a ciascuno scaglione vengono ora definite, in luogo della percentuale unica prevista nel precedente testo, una percentuale minima ed una massima, in modo da consentire una quantificazione del compenso commisurata alla complessità dell'incarico, alle modalità con le quali è stato svolto e ai risultati ottenuti.

Si precisa, inoltre, che le percentuali sono calcolate sulla media dell'attivo dell'impresa risultante dagli ultimi 3 bilanci o, per le imprese che non depositano bilanci, sull'attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata dall'impresa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a) al momento dell'accesso alla composizione negoziata. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio (art. 25-ter, comma 9).

2.14. Imprese "sotto soglia" e composizione negoziata "semplificata" (art. 25-*quater* CCII)

L'articolo 25-*quater* – che riformula sostanzialmente le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 118 del 2021 – disciplina il ricorso alla procedura di composizione negoziata da parte delle imprese c.d. sotto soglia (c.d. composizione semplificata).

Per quanto riguarda i presupposti soggettivi ed oggettivi, la disposizione si applica all'imprenditore commerciale ed agricolo che presenti congiuntamente i requisiti di impresa minore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)²¹ e si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, quando risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

²⁰ Si riporta di seguito il disposto dell'articolo 25-ter, comma 1, come modificato dal decreto legislativo n. 83 del 2022: "Il compenso dell'esperto è determinato, tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

- a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento;
- b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall'1,00 all'1,50 per cento;
- c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento;
- d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento;
- e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento;
- f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento;
- g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento;
- h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005 allo 0,002 per cento."

²¹ L'articolo 2, comma 1, lettera d) definisce "«**impresa minore**»: "l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila."

L'istanza è presentata, nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1, al Segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa - e che provvede alla nomina dell'esperto - corredata di tutta la documentazione elencata nell'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) ed h).

Il meccanismo di accesso alla composizione è, quindi, unico; non è più prevista, infatti, la possibilità di presentare l'istanza all'organismo di composizione della crisi (OCC), che era prevista, invece, nell'articolo 17 del decreto legge n. 118 del 2021.

Se all'esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario, le parti possono, alternativamente:

- a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
- b) concludere un accordo con il contenuto della convenzione di moratoria;
- c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti del piano attestato. Sul punto si evidenzia che la norma, in realtà, fa letteralmente riferimento "*agli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 5*" in materia di misure premiali. E' preferibile, però, anche in ragione del fatto che la norma - come, peraltro, affermato nella relazione illustrativa del provvedimento - è volta a raccordare la disciplina in esame con quella dettata dall'articolo 23, optare per una lettura della stessa nel senso del riferimento agli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d) e 324, che garantirebbe l'esenzione dalla revocatoria ordinaria e dal rischio penale.

Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può:

- a) proporre domanda di concordato minore;
- b) chiedere la liquidazione controllata dei beni;
- c) proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
- d) solo in caso di impresa agricola, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni dell'articolo in commento, gli articoli 12, 13 (commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9), 14, 15, 16, 17 (commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10), 18, 19, 20, 21, 22, 24 (commi 3 e 4), 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies, in quanto compatibili.

Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l'apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-*sexies*.

2.15. Limiti di accesso alla composizione negoziata (art. 25-*quinquies* CCII)

L'articolo 25-*quinquies* – che riproduce il disposto dell'articolo 23 del decreto legge n. 118 del 2021 – non consente l'accesso alla composizione negoziata in pendenza del procedimento per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza introdotto con ricorso depositato dinanzi al tribunale in composizione collegiale (art. 40 CCII), anche nelle ipotesi di accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, di misure protettive nonché di proposta di concordato minore. L'istanza non può essere, altresì, presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande sopra indicate.

3. Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata (artt. 25-*sexies* e 25-*septies* CCII)

Il Capo II del Titolo II - dedicato al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata - è composto di due articoli: l'articolo 25-*sexies*, che disciplina, quale possibile sbocco della composizione negoziata, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, e l'articolo 25-*septies* che disciplina le modalità di liquidazione del patrimonio. I due articoli ricalcano, rispettivamente, l'articolo 18 e l'articolo 19 del decreto legge n. 118 del 2021.

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è uno strumento, alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può accedere solo quando l'esperto, nella relazione finale che conclude la composizione assistita della crisi, dichiara contestualmente che:

- a) le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
- b) le medesime trattative non hanno avuto esito positivo;
- c) non sono praticabili le soluzioni individuate dall'articolo 23, comma 1 e comma 2, lettera b), vale a dire né le soluzioni interamente stragiudiziali (contratto con uno o più creditori che garantisca la continuità aziendale per almeno 2 anni: convenzione di moratoria o accordo che produce gli effetti del piano attestato di

risanamento) né la presentazione del ricorso per l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

In presenza di tali presupposti l'imprenditore può presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla relazione negativa dell'esperto, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. Si tratta dei documenti che sono richiesti per la presentazione della domanda di concordato preventivo ordinario, ad eccezione della relazione di attestazione del piano.

L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato direttamente al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al PM e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria.

Per l'accesso al concordato semplificato, quindi, l'imprenditore richiede direttamente l'omologa della proposta e del piano liquidatorio che sarà comunicato ai creditori. L'*iter* è, pertanto, più snello rispetto al concordato preventivo ordinario, dove invece è presente la fase di ammissione al concordato nonché il voto dei creditori.

Il tribunale provvede alla nomina di un ausiliario e ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario per il deposito del parere e la data in cui deve essere celebrata l'udienza di omologazione devono decorrere almeno 45 giorni (in luogo dei previgenti 30 giorni).

Almeno dieci giorni prima dell'udienza i creditori e qualsiasi interessato possono costituirsi per proporre opposizione all'omologazione. Si ricorda che, invece, nel concordato ordinario il diritto di opposizione è riconosciuto soltanto ai creditori che appartengono ad una classe dissenziente o, in mancanza di classi, ai creditori che rappresentino almeno il 20 per cento dell'indebitamento complessivo.

Il Tribunale, se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore, omologa il concordato con decreto motivato immediatamente esecutivo.

4. Segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi (artt. da 25-*octies* a 25-*decies* CCII)

Con il Capo III del Titolo II – rubricato “*Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione*” - vengono trasfusi nel corpo del codice l'articolo 15 del decreto legge n. 118 del 2021 nonché gli articoli 30-*quinquies* e 30-*sexies* del decreto legge n.

152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021 (c.d. decreto PNRR)²².

4.1. Segnalazione dell'organo di controllo: c.d. "allerta interna" (art. 25-octies CCII)

L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza per la composizione negoziata della crisi (vale a dire, squilibrio patrimoniale o economico finanziario, e risanamento ragionevolmente perseguibile dell'impresa). La segnalazione è motivata e contiene la fissazione di un congruo termine – non superiore a 30 giorni – entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.

In pendenza delle trattative, resta fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 c.c., ai sensi del quale – si ricorda – *"1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. 2. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma"*.

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 c.c.²³

4.2. Segnalazione dei creditori pubblici qualificati: c.d. allerta esterna "affievolita" (art. 25-novies CCII)

L'articolo 25-novies riproduce nel corpo del codice le disposizioni dell'articolo 30-sexies del citato decreto legge n. 152 del 2021 – già in vigore dal 1° gennaio 2022 – ai sensi del quale i c.d. creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione) segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo l'esistenza di determinati livelli di esposizione debitoria maturata nei loro confronti, con invito a valutare se esistono i presupposti per presentare l'istanza di composizione negoziata. La segnalazione deve essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata o,

²² Gli articoli 30-quinquies e 30-sexies del decreto legge n. 152 del 2021 sono contestualmente abrogati dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 83 del 2022.

²³ L'articolo 2407 c.c., rubricato "Responsabilità", dispone che *"I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395"*.

in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.

Rispetto alla versione originaria dell'articolo 30-*sexies*, l'articolo 25-*novies* aggiunge, tra i creditori pubblici qualificati, anche l'INAIL.

Sulla disposizione è intervenuta, inoltre, a pochi giorni dall'entrata in vigore del codice, la legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (c.d. decreto "semplificazioni fiscali")²⁴, che ha elevato la soglia del debito IVA al cui superamento l'Agenzia delle entrate effettua la segnalazione, modificato le tempistiche per l'invio della segnalazione da parte dell'Agenzia, e spostato le comunicazioni di riferimento dal primo al secondo trimestre del 2022.

Le modifiche si muovono, almeno per le imprese di minori dimensioni, nella logica del principio di proporzionalità che caratterizza anche l'obbligo di predisposizione degli adeguati assetti idonei a prevenire la crisi, riferiti alla natura e alla dimensione di impresa.

L'articolato, come risultante dalle suddette modifiche, precisa per ciascuno dei creditori qualificati:

- a) gli importi dei debiti al maturare dei quali scatta l'obbligo di segnalazione;
- b) i termini entro cui le segnalazioni devono essere inviate;
- c) il periodo a partire dal quale vanno computate le esposizioni debitorie.

Per quanto riguarda gli **importi dei debiti al maturare dei quali scatta l'obbligo di segnalazione** il comma 1 prevede che all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, sia segnalato:

- da parte dell'**INPS**, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore: per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000, e per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
- da parte dell'**INAIL**, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;
- da parte dell'**Agenzia delle entrate**, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, "*superiore*

²⁴ La legge 4 agosto 2022, n. 122 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2022, ed è entrata in vigore in data 20 agosto 2022.

all'importo di euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore a 20.000 euro"²⁵;

- da parte dell'**Agenzia delle entrate-Riscossione**, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

Per quanto riguarda i **termini**, le predette segnalazioni vengono inviate:

- **dall'Agenzia delle entrate**, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-*bis* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, comunque non oltre 150 giorni (in luogo dei 60 giorni previsti nella versione originaria della norma) dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-*bis* del decreto legge n. 78 del 2010;
- **dall'INPS, dall'INAIL e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione**, entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

Per quanto riguarda il **periodo a partire dal quale le esposizioni debitorie rilevanti ai fini delle segnalazioni vanno computate**, le disposizioni dell'articolo in esame – riproducendo, ad eccezione dei debiti INAIL (di nuova introduzione) e delle comunicazioni dell'Agenzia delle entrate, la tempistica prevista dall'articolo 30-*sexies*, già in vigore dal 1° gennaio 2022 – si applicano:

- con riferimento **all'INPS** in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- con riferimento **all'INAIL** in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022;
- con riferimento **all'Agenzia delle entrate**, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al secondo trimestre dell'anno 2022 (in luogo del primo trimestre previsto nella versione originaria);
- con riferimento **all'Agenzia delle entrate-Riscossione**, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

²⁵ La formulazione dell'articolo 25-*novies*, comma 1, lettera c) precedente alle modifiche intervenute in sede di conversione del decreto "Semplificazioni fiscali", prevedeva "l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-*bis* del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000".

Il sistema delle segnalazioni delineato nell'attuale impianto normativo è profondamente diverso dalla c.d. "allerta esterna" disegnata dalla prima versione del codice: non è, infatti, diretto ad attivare in via obbligatoria una procedura dinanzi ad un soggetto esterno all'impresa (OCRI); non prevede, in caso di mancata segnalazione da parte del creditore pubblico qualificato, l'inefficacia del titolo di prelazione vantato; e non prevede l'intervento finale del PM in caso di insuccesso dei tentativi di risanamento. Il nuovo sistema, invece, in linea con la direttiva *Insolvency*²⁶ e la soluzione adottata da molti altri Paesi europei, intende attivare un sistema di monitoraggio esclusivamente interno (essendo destinatari solo l'imprenditore e, ove esistente, l'organo di controllo) e si risolve sostanzialmente nell'invito – non quindi in un obbligo - a presentare l'istanza di composizione negoziata della crisi, se ne ricorrono i presupposti²⁷. Al riguardo giova ricordare che l'unico soggetto che può scegliere di accedere alla procedura di composizione negoziata resta comunque l'imprenditore.

4.3. Obblighi di comunicazione per banche ed intermediari finanziari (art. 25-decies CCII)

L'articolo 25-*decies* – che riproduce il comma 4 dell'articolo 14 del codice (nella versione originaria) – prevede che le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, devono comunicare anche agli organi di controllo societari, se esistenti, variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, già comunicate ai clienti.

4.4. Programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici (art. 25-undecies CCII)

L'articolo 25-*undecies* trasfonde nel corpo del codice l'articolo 30-*undecies* del decreto legge n. 152 del 2021 con il quale - si ricorda - è stato previsto l'inserimento nella piattaforma unica nazionale della composizione negoziata di un programma informatico

²⁶ Si ricorda che l'articolo 3 della direttiva *Insolvency* prevede meccanismi di allerta tramite i quali è segnalata al debitore la necessità di attivarsi prontamente; e che il considerando 22 della direttiva precisa che *"quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti una insolvenza imminente o, nel caso di un'impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione"*.

²⁷ Sul punto si legge nella relazione illustrativa del provvedimento: *"le segnalazioni previste nella norma non intendono evidenziare all'imprenditore una situazione di evidente squilibrio, ma hanno la funzione di notificarlo tempestivamente dell'esistenza di determinati inadempimenti che potrebbero anche non essere significativi, ma che l'impresa deve valutare per verificare se sono frutto di una fisiologica carenza di liquidità o se sono segnali di una situazione di difficoltà rispetto alla quale occorre intervenire. La mancata previsione di passaggi ulteriori a carico dei creditori pubblici qualificati e di conseguenze rispetto all'eventuale omessa attivazione da parte dell'impresa rendono chiaro l'intento della norma che va ribadito, serve a segnalare, in uno stadio molto anticipato, l'esistenza di inadempimenti che potrebbero anche non richiedere, all'esito dell'analisi della complessiva situazione dell'impresa rimessa al debitore, l'attivazione di strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza"*.

gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Il comma 2 della disposizione prevede che, per indebitamenti complessivi che non superino i 30mila euro e che risultino sostenibili, il programma elabora un piano di rateizzazione che l'imprenditore comunica ai creditori interessati per l'approvazione. Il piano si intende approvato anche se i creditori non manifestino il proprio dissenso nel termine di 30 giorni. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali.

E' demandata ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro il 13 settembre 2022, la definizione delle informazioni e dei dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati.

GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA (Titolo III)

1. Premessa: la disciplina del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (artt. da 40 a 53 CCII)

Le principali disposizioni a carattere innovativo introdotte dal decreto legislativo n. 83 del 2022 al Titolo III, Capo IV, Sezione II del codice sono volte a recepire la direttiva *Insolvency* prevedendo un procedimento unitario per l'accesso agli "*strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*" – nozione inclusiva delle "*misure, accordi e procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata delle crisi*" (articolo 2, comma 1, lettera m-bis) del codice) – e armonizzando la disciplina di tali procedure con quella del concordato in continuità aziendale (come modificato dalla direttiva *Insolvency*).

2. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (art. 40 CCII)

Si ricorda che il procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza si introduce con **ricorso** - presentato dal debitore nel caso di domanda di accesso²⁸ agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ovvero dal debitore, dagli organi e dalle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, da uno o più creditori o dal PM nell'ipotesi di domanda di apertura della liquidazione giudiziale - e che si svolge dinanzi al **tribunale in composizione collegiale**.

Il procedimento prevede, contestualmente al deposito, la pubblicazione degli accordi di ristrutturazione nel registro delle imprese nel caso di accesso ad un giudizio di omologazione degli stessi. Tali accordi acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.

Si prevede la possibilità per il tribunale - in ragione del caso concreto - di nominare o confermare il commissario giudiziale già nominato. La nomina del commissario è comunque disposta in presenza di istanze per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessario per tutelare gli interessi delle parti istanti.

Con i nuovi commi 9 e 10 si interviene sul **rapporto tra le domande di accesso ai diversi strumenti e le procedure pendenti nei confronti del debitore**, nonché sulla possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa.

In particolare:

- nel caso di pendenza di un procedimento di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione e, se proposta separatamente, il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente;

²⁸ Si ricorda che ai sensi dell'articolo 39 del codice "1. il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti."

2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

- nel caso di pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza, con la precisazione che se è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. L'imprenditore che abbia avuto accesso alla composizione negoziata può fare ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche oltre la prima udienza del procedimento pendente, ma – al fine di evitare utilizzi strumentali della composizione negoziata per dilatare le tempistiche previste, a danno dei creditori e dello stesso mercato di riferimento - la domanda di accesso deve essere depositata entro 60 giorni dalla comunicazione che l'esperto invia al debitore al termine delle trattative. Non è quindi sufficiente l'accesso alla composizione negoziata, ma è richiesta la conclusione delle trattative.

In entrambi i casi, le domande proposte nell'ambito dei procedimenti pendenti devono essere formulate con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 39.

3. La rinuncia alla domanda (art. 43 CCII)

La rinuncia alla domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi comporta l'estinzione del giudizio, ma il decreto legislativo n. 83 del 2022 introduce la possibilità per le parti intervenute e per il pubblico ministero di manifestare la volontà di proseguirlo per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché la possibilità per il pubblico ministero di rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale, se ritiene non sussistere i relativi presupposti.

4. Apertura del concordato preventivo (art. 47 CCII)

All'articolo 47, comma 1, vengono differenziate le **verifiche** che deve compiere il tribunale, in sede di ammissibilità, a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, al fine di semplificare e accelerare le procedure di ristrutturazione in continuità aziendale, limitando e circoscrivendo l'intervento dell'autorità giudiziaria al momento dell'apertura della procedura. In tale ottica:

- in caso di concordato liquidatorio, il tribunale deve verificare l'**ammissibilità** della proposta e la **fattibilità** del piano, intesa come "*non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati*";

- **in caso di concordato in continuità aziendale**, il tribunale effettua un giudizio di ammissibilità riferito alla sola **ritualità** della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inadatto alla soddisfazione dei creditori, come proposto dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

Infine, viene aggiunta al comma 4 la previsione per cui il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare **integrazioni** al piano e produrre nuovi documenti, e viene ridotto - da 30 giorni a **15 giorni** - il termine previsto dal comma 5 entro cui è **reclamabile** il decreto dinanzi alla Corte di appello, in tal modo allineandolo agli ordinari termini di impugnazione.

5. Misure cautelari e protettive (artt. 54 e 55 CCII)

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 83 del 2022 interviene sulle misure cautelari e protettive adottate nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione.

Le integrazioni riguardano, in particolare, gli articoli 54 e 55 del codice, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni ed il procedimento per la concessione delle misure cautelari e protettive²⁹.

In particolare, **all'articolo 54** viene previsto, al **comma 1**, che nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, su istanza di parte, il **tribunale può emettere i provvedimenti cautelari**, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad *“assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza”*.

²⁹ Come detto, per **“misure protettive”** si intendono *“le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”* (articolo 2, comma 1, lettera p) del codice); per **“misure cautelari”** si intendono *“i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza”* (articolo 2, comma 1, lettera q) del codice).

Viene prevista, inoltre, la possibilità che le misure cautelari vengano concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive di cui all'articolo 18, comma 1, *“tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19”* (vale a dire nell'ambito della composizione negoziata della crisi).

Ove il debitore ne abbia fatto richiesta e a far data dalla pubblicazione di tale richiesta nel registro delle imprese, è introdotta una sospensione automatica delle azioni esecutive e cautelari individuali, che ha portata generale, riguarda cioè **tutti i creditori** e non più i soli creditori *“per titolo o causa anteriori”*. Viene, inoltre, eliminata la sanzione della nullità per il caso in cui i creditori inizino o proseguano le suddette azioni e, al contempo, viene ampliato l'ambito di applicazione della norma, prevedendosi che *“[...] i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari”* – non solo sul patrimonio del debitore, ma anche – *“sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”*.

Sempre a far data dalla pubblicazione della richiesta di sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali, non solo le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano, ma viene aggiunto al secondo periodo del secondo comma che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata.

Rilevante è poi l'introduzione - al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 54 - della previsione che consente al debitore che abbia già ottenuto misure di richiedere al tribunale, con successiva istanza, **ulteriori misure temporanee** per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative per l'accesso ad una procedura di ristrutturazione, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

In ragione dell'introduzione della composizione negoziata della crisi, il comma 4 dell'articolo 54 viene modificato nel senso di specificare che l'imprenditore può richiedere le misure protettive (ad esclusione delle ulteriori misure temporanee di cui al terzo periodo del comma 2) attraverso la presentazione della domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1, e quindi anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Le misure protettive disposte, peraltro, conservano efficacia anche quando il debitore propone una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello indicato nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44, purché prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi del comma 1, lettera a) del medesimo articolo 44.

Infine, si prevede espressamente - con l'introduzione del comma 7 all'articolo 54 - che sono esclusi dalla soggezione alle misure protettive o cautelari i diritti di credito dei lavoratori.

All'**articolo 55**, rubricato "**Procedimento**", è stata mantenuta la differenziazione del procedimento per la concessione delle misure cautelari e protettive a seconda che si tratti di:

- misure cautelari o protettive la cui operatività presuppone una pronuncia del giudice, e quindi le misure previste dall'articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3;
- misure cautelari o protettive per la cui operatività immediata è sufficiente la richiesta del debitore, salvo successiva conferma (o revoca) da parte del giudice, e quindi le misure previste dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo. Rispetto a quest'ultime, il legislatore ne ha fissato la durata massima in 4 mesi.

Si è previsto, peraltro, che ambedue **perdono efficacia** al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

Viene, altresì, previsto che:

- il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può **prorogare**, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto della loro durata massima (12 mesi) ai sensi dell'articolo 8, se sono stati compiuti "*significativi progressi*" nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca "*ingiusto pregiudizio*" ai diritti e agli interessi delle parti interessate (nuovo comma 4);
- il tribunale revoca o modifica le misure protettive su richiesta del debitore o del commissario giudiziale, o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero. Tale disposizione si applica ora anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfino più l'obiettivo di agevolare le trattative (comma 5);
- in caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il **divieto di acquisire diritti di prelazione**, se non concordati con l'imprenditore, **viene meno** a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive (nuovo comma 7).

GLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI (Titolo IV)

1. Premessa: gli strumenti di regolazione della crisi (artt. da 56 a 120-quinquies CCII)

Prima di dare conto delle modifiche intervenute, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 83 del 2022, al Titolo IV del codice in materia di strumenti di regolazione della crisi – ossia gli strumenti con i quali si intende recuperare l'impresa in crisi, evitando la soluzione meramente liquidatoria - si ricorda brevemente che tali strumenti sono:

- accordi, a loro volta divisi in: accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti (in tre diverse varianti), convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi;
- piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO);
- concordato minore;
- concordato preventivo.

2. Gli accordi: piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, convenzione di moratoria e accordi sui crediti tributari e contributivi (artt. da 56 a 64 CCII)

Per quanto riguarda gli accordi, il decreto legislativo n. 83 del 2022 interviene sul Capo I - dedicato alla disciplina degli accordi in esecuzione dei piani attestati di risanamento e degli accordi di ristrutturazione dei debiti – e, precisamente, sugli articoli 57, 63 e 64, confermando di voler favorire gli esiti non liquidatori di recupero della funzionalità dell'impresa, che sono l'obiettivo prioritario della riforma, attraverso una “concorsualità negoziale/stragiudiziale” che coinvolge i creditori rendendoli, di fatto, partecipi dei processi decisori di risanamento dell'impresa.

In via preliminare si evidenzia che, per rendere più coerente le rubriche con l'articolato, vengono modificate sia la **rubrica** della **Sezione I**, da “*Strumenti negoziali stragiudiziali*” a “*Piano attestato di risanamento*”, che la rubrica della **Sezione II**, da “*Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione*” ad “*Accordi di ristrutturazione dei debiti, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi*”.

Vengono, invece, quasi integralmente confermati i contenuti delle disposizioni presenti in ambedue le Sezioni, così come previste nell'originario assetto codicistico, con le modifiche apportate dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.

A tal proposito, si ricorda che **gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56), così come gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57-61)**, sono degli strumenti negoziali stragiudiziali volti a consentire il risanamento

dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria, mediante la predisposizione da parte dell'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di un piano rivolto ai creditori. La differenza risiede nel fatto che, mentre negli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento i creditori vengono soddisfatti sulla base della loro adesione al piano, nell'accordo di ristrutturazione dei debiti è necessaria l'omologazione da parte del tribunale, volta fundamentalmente ad accertare l'idoneità dell'accorso a garantire il pagamento dei creditori estranei³⁰.

In particolare, il codice prevede tre tipologie di accordi di ristrutturazione dei debiti:

- gli **accordi tradizionali (art. 57 CCII)**, che vengono conclusi con i creditori che rappresentano almeno il 60 per cento dei crediti;
- gli **accordi agevolati (art. 60 CCII)**, conclusi con una percentuale di creditori ridotta della metà – ossia pari al 30 per cento dei crediti - allorché il debitore rinunci sia alla dilazione di 180 giorni per pagare i creditori estranei agli accordi sia a richiedere misure protettive temporanee;
- gli **accordi ad efficacia estesa (art. 61 CCII)**, i cui effetti vengono estesi, a determinate condizioni ed in deroga agli articoli 1372 e 1411 c.c.³¹, anche ai *“creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici”*.

Resta invariata, altresì, la disciplina relativa alla **convenzione di moratoria (art. 62 CCII)** - già prevista dall'articolo 182-*septies* della legge fallimentare - vale a dire la convenzione di carattere stragiudiziale (salva l'eventuale fase di opposizione) conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi ed avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito. Si ricordi, peraltro, che essa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 c.c., è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

³⁰ Per quanto riguarda **l'attestazione del professionista indipendente** si evidenzia che, mentre l'articolo 56, comma 4, nel disciplinare il piano attestato di risanamento, dispone che il *“professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano”*, l'articolo 57, comma 4, con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti, dispone che il *“professionista indipendente deve verificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3”*. In entrambi i casi, le previgenti disposizioni facevano riferimento alla *“fattibilità economica e giuridica”* del piano. Con riferimento all'articolo 57 la relazione illustrativa del provvedimento specifica che la parola “economica” riferita alla fattibilità del piano è stata espunta per ragioni di *“coerenza con quanto previsto nel modificato articolo 47 sull'apertura del concordato preventivo”*.

³¹ L'articolo 1372 c.c. sancisce il **principio di relatività contrattuale**, per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, tranne che nei casi previsti dalla legge. Tra quest'ultimi rientra la previsione di cui all'articolo 1411 c.c. che sancisce la validità della stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Oggetto di modifiche sono, invece, gli **accordi su crediti tributari e contributivi (art. 63 CCII)**, per tali intendendosi quegli accordi che si hanno allorquando, nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, il debitore propone il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei crediti tributari e contributivi.

2.1. Transazione su crediti tributari e contributivi (art. 63 CCII)

Con riferimento agli **accordi su crediti tributari e contributivi**, non solo viene novellata la **rubrica** dell'articolo 63 - da "*Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi*" in "*Transazione su crediti tributari e contributivi*" - ma ne viene anche integrato il contenuto, attraverso l'introduzione del comma 2-bis.

Si ricorda che ai sensi del comma 1 dell'articolo 63 - che viene confermato senza modifiche - nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 (accordi agevolati) e 61 (accordi ad efficacia estesa) il debitore può proporre una transazione fiscale. In tali casi, l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; circostanza questa che costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

Il nuovo comma 2-bis - introdotto dalla riforma per agevolare ed accelerare la composizione della crisi a favore dell'imprenditore - prevede la possibilità per il tribunale di procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie - c.d. omologazione "forzosa" -, ma in presenza di **due condizioni**:

- l'adesione è "**determinante**" ai fini del raggiungimento della percentuale del 60 per cento dei crediti per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ordinari (ex articolo 57, comma 1) e della percentuale del 30 per cento dei crediti per gli accordi di ristrutturazione agevolati (ex articolo 60, comma 1), necessaria per la stipula degli accordi stessi;
- la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione e/o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, "**conveniente**" rispetto all'alternativa liquidatoria.

2.2. Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive (art. 64 CCII)

All'articolo 64 del codice vengono, da un lato, confermate le disposizioni sugli effetti degli accordi sulla disciplina societaria (previsti nei commi 1 e 2) e, dall'altro, introdotti i commi 3 e 4, che disciplinano gli **effetti degli accordi sui contratti in caso di concessione di misure protettive**, prevedendosi che, anche in caso di domanda di misure protettive nella procedura di accordi, si applichino i medesimi **divieti** previsti nei confronti dei creditori interessati da misure protettive nell'ambito della composizione negoziata.

Nello specifico, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento, provocare la risoluzione, anticipare la scadenza o modificare, in danno dell'imprenditore:

- i contratti in corso di esecuzione, per il solo fatto del deposito delle medesime domande. Gli eventuali patti contrari sono inefficaci;
- i contratti essenziali in corso di esecuzione, per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Laddove per **contratti essenziali** si intendono – ai sensi del comma 4 dell'articolo in commento - quei *“contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore”*³².

3. Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (artt. da 64-bis a 64-quarter CCII)

Il nuovo **articolo 64-bis** - introdotto dal decreto legislativo n. 83 del 2022 - disciplina il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO), ossia un nuovo strumento di regolazione della crisi, con il quale l'imprenditore commerciale - che non presenti congiuntamente i requisiti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del codice per la qualifica di imprenditore minore e che si trovi in stato di crisi o di insolvenza - può soddisfare i creditori, secondo la divisione dei medesimi in classi, sulla base della loro posizione giuridica e di interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 c.c. e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, **a condizione che la proposta sia approvata all'unanimità da tutte le classi**. Fanno eccezione al sistema i crediti dei lavoratori, che devono essere soddisfatti in denaro entro 30 giorni dall'omologazione.

³² Il comma 4 della disposizione - è volto ad attuare l'articolo 7, paragrafi 4 e 5, della direttiva *Insolvency*, per i quali si rinvia alla nota riferita all'articolo 94-bis del codice.

Si applicano le disposizioni del concordato preventivo sul contenuto del ricorso e sulla documentazione da depositare, sugli effetti del deposito della domanda e sulla necessità del deposito della relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Nella fase preliminare all'ammissione, il tribunale pronuncia decreto con il quale, dopo avere valutato la sola ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi, nomina un giudice delegato a vigilare sul procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale.

Dalla data di presentazione della domanda e fino alla omologazione, l'imprenditore non è spossessato, ma conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa esercitandola nel prevalente interesse dei creditori. Al commissario giudiziale compete il potere di controllo degli atti di gestione compiuti.

L'imprenditore informa, quindi, preventivamente il commissario del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non siano coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Nei casi in cui il commissario ritenga che tali atti possano arrecare pregiudizio ai creditori o non essere coerenti con il piano, procede con la segnalazione all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario ne informa il tribunale per le conseguenze dettate dall'articolo 106, ossia quelle collegate alla liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

Per quanto riguarda le operazioni di voto, valgono le regole dettate per il concordato preventivo e si applica la regola della maggioranza nella singola classe introdotta nell'articolo 109, nuovo comma 5, con riferimento al concordato in continuità aziendale al fine di agevolare il raggiungimento dell'accordo. In particolare, la proposta è approvata se in ciascuna classe è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure se hanno votato a favore i titolari dei due terzi dei creditori votanti, a condizione che abbiano partecipato i portatori di almeno la metà dei crediti ammessi al voto nella classe. I privilegiati soddisfatti non votano se integralmente soddisfatti in denaro entro 180 giorni dall'omologazione.

Per quanto riguarda il giudizio di omologazione, il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione solo in caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano se il credito proposto all'opponente non è inferiore a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

La disciplina del nuovo strumento è completata dal comma 9 della disposizione in esame, attraverso il richiamo, in quanto compatibili, a quasi tutte le disposizioni del concordato preventivo, salvo quelle sul giudizio di omologazione e sulla cessione dei beni.

3.1. Mancata approvazione di tutte le classi (art. 64-ter CCII)

Se il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non è approvato da parte di tutte le classi, il debitore, entro 15 giorni dalla data di deposito della relazione del commissario giudiziale, può chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e proceda con l'omologazione.

Decorso il suddetto termine di 15 giorni senza che il debitore abbia avanzato richiesta di accertamento o modificato la domanda formulando la proposta di concordato preventivo, viene aperta la procedura di liquidazione (secondo il combinato disposto degli articoli 111 e 49 del codice).

3.2. Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo (art. 64-quater CCII)

Sempre in caso di mancata approvazione del piano da parte di tutte le classi - ma anche quando un creditore contesti la convenienza e comunque "in ogni momento" anche al di fuori di tale ipotesi - il debitore, in luogo della richiesta di cui all'articolo 64-ter, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato preventivo, chiedendo al tribunale di pronunciare il decreto di cui all'articolo 47 del codice.

Per evitare che il passaggio da un procedimento all'altro comporti un eccessivo allungamento dei tempi, i termini per l'approvazione della proposta sono dimezzati.

Il debitore che ha presentato domanda di concordato preventivo può modificarla presentando a sua volta, per l'omologazione, una proposta di piano di ristrutturazione, finché non siano iniziate le operazioni di voto.

4. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e concordato minore (artt. 74 e ss. CCII)

Con il decreto legislativo n. 83 del 2022 si è ritenuto, inoltre, di intervenire sul Capo II del codice - dedicato alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento - e segnatamente sulla Sezione III che disciplina il **concordato minore** (ossia l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento).

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 74** del codice, la proposta di concordato minore può essere formulata dai debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) - escluso il consumatore - che siano in stato di sovraindebitamento, e allorché consenta di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

I debitori di cui al sopracitato articolo 2, comma 1, lettera c) – si ricorda - sono il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le *start-up* innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, e ogni altro debitore che versi in uno stato di crisi o di insolvenza non assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.

Ai sensi del nuovo **articolo 78, comma 2-bis** – come integrato dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 83 del 2022, confluito nel codice - il tribunale, con il decreto con cui dichiara aperta la procedura, nomina un commissario giudiziale perché svolga le funzioni demandate all'Organo di composizione della crisi (O.C.C.) nei seguenti casi:

- a) se è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare opportuna per tutelare gli interessi delle parti;
- b) se il concordato è in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi in assenza di voto favorevole di tutte le classi;
- c) se la nomina è stata richiesta dal debitore.

5. La disciplina del concordato preventivo (artt. da 84 a 120 CCII)

Numerose sono le modifiche intervenute nella disciplina dettata dal Capo III del Titolo IV, in materia di concordato preventivo, con particolare riferimento al concordato in continuità aziendale. L'impianto generale del codice della crisi risulta, infatti, improntato a favore dell'istituto concordatario quando il suo utilizzo sia volto a garantire la continuità aziendale, confermando la nozione oggettiva di continuità, riferita quindi all'esercizio dell'attività, indipendentemente dal soggetto che lo pone in essere (imprenditore-debitore in concordato o soggetto diverso).

5.1. Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano (art. 84 CCII)

Il nuovo articolo 84 – rubricato "*Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano*" -, al comma 1, precisa la **finalità del concordato preventivo**, quale strumento con il quale l'imprenditore commerciale – che non sia piccolo imprenditore (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del codice) e che si trovi in stato di crisi o di insolvenza - può realizzare, sulla base di un Piano, il soddisfacimento dei creditori in misura non

inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma.

Illustrando i diversi tipi di concordato preventivo, la norma conferisce grande risalto al concordato in continuità, la cui regolamentazione appare volta a favorire la libertà di azione dell'imprenditore (con modifiche alle regole sulla priorità dei pagamenti e sulle maggioranze), a ridurre lo spazio di intervento del tribunale e ad accentuare, nel complesso i tratti "privatistici" della procedura.

Il comma 2 dispone che la continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, "*nella misura possibile*", i posti di lavoro. Non è più previsto il mantenimento o la riassunzione, per un anno dall'omologazione, di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso.

Recependo il recente orientamento giurisprudenziale sulla forma indiretta di esercizio o ripresa dell'attività³³, l'articolo 84 precisa il **perimetro del concetto di continuità aziendale** prevedendo che la continuità aziendale può essere:

- non solo **diretta**, se a proseguire l'attività di impresa è l'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato,
- ma anche **indiretta**, se il piano prevede la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di un soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto (anche se stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso), o a qualunque altro titolo.

Sempre con riferimento al concordato in continuità aziendale, **non è più richiesto che i creditori siano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta (c.d. principio della prevalenza)**. L'unico limite previsto è che la proposta di concordato fissi per ciascun creditore "*un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile*", che può consistere anche nella "*prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa*", superando così l'approccio solutorio del debito, proprio della previgente disciplina.

Diversa la disciplina del **concordato con liquidazione del patrimonio** per la cui ammissibilità vengono confermati alcuni vincoli.

³³ Al riguardo, cfr. Sentenza della Suprema Corte di Cassazione 19 novembre 2018, n. 29742 nella quale si afferma che l'articolo 186-bis della legge fallimentare (in tema di concordato con continuità aziendale), ricomprende tutte le ipotesi in cui vi sia continuazione nell'esercizio dell'attività, indipendentemente dal soggetto che la conduce, inclusi i casi di affitto di azienda. Si legge nella sentenza: "*ciò su cui l'attenzione del legislatore ha mostrato di appuntarsi è l'azienda in esercizio, indipendentemente dalla circostanza che essa sia condotta dal debitore, o da soggetti diversi*".

In primo luogo, viene confermato il vincolo relativo all'apporto necessario di risorse esterne, per tali intendendosi le *“risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali”*.

Quanto alla regola distributiva delle risorse esterne, l'articolo 84, comma 4, prevede che tali risorse, da un lato, incrementino l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda di almeno il 10 per cento e, dall'altro, assicurino il soddisfacimento dei creditori chirografari (e dei creditori privilegiati degradati per incapacità) in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Trattandosi di risorse che non fanno parte del patrimonio dell'impresa, si prevede che possano essere distribuite anche in deroga ai principi di responsabilità patrimoniale del debitore di cui agli articoli 2740 e 2741 c.c.³⁴, purché sia rispettato il suddetto limite minimo del 20 per cento.

Il comma 5 dell'articolo 84 riprende la disposizione vigente sulla possibilità di pagamento non integrale dei creditori privilegiati - purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente - e sul declassamento a credito chirografario della quota residua del credito.

Le regole di distribuzione dell'attivo nel concordato in continuità aziendale vengono modificate prevedendo una **doppia regola distributiva**, a seconda della natura delle risorse da ripartire.

In particolare, si prevede che:

- il valore di liquidazione dell'impresa venga distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, e cioè secondo la regola della priorità assoluta, che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore (c.d. *absolute priority rule* - APR);
- il valore eccedente quello di liquidazione - c.d. plusvalore da continuità- possa, invece, essere distribuito secondo la regola della priorità relativa, essendo quindi sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un

³⁴ L'articolo 2740 c.c., rubricato *“Responsabilità patrimoniale”*, prevede l'assoggettabilità di tutti i beni del debitore, presenti e futuri, alla responsabilità patrimoniale, ad eccezione dei soli casi stabiliti dalla legge. L'articolo 2741 c.c., rubricato *“Concorso dei creditori e cause di prelazione”*, sancisce il principio della *par condicio creditorum* in virtù del quale i creditori chirografari hanno uguale diritto di ottenere soddisfazione delle proprie pretese sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (c.d. *relative priority rule* - RPR).

Fanno eccezione i crediti di lavoro per i quali si applica sempre la regola della priorità assoluta – e, quindi, del rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione – sia sul valore di liquidazione che sul valore eccedente quello di liquidazione. Deve comunque essere rispettato il disposto dell'articolo 2116 c.c., che impone di corrispondere il dovuto ai prestatori di lavoro anche in caso di inadempimento del datore di lavoro nel versamento dei contributi.

In caso di concordato liquidatorio, se il concordato prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non è già individuato, il tribunale nomina un liquidatore, mentre se il piano prevede l'affitto o il trasferimento d'azienda o di suoi rami, anche prima dell'omologazione ed è già individuato l'offerente, il giudice procede in base alla disciplina delle offerte concorrenti di cui all'articolo 91, comma 1, del codice.

5.2. Suddivisione dei creditori in classi (art. 85 CCII)

L'articolo 85 detta i principi di suddivisione dei creditori in classi.

Il comma 1 sancisce il **principio generale della facoltatività della suddivisione dei creditori in classi** con possibilità di trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Il comma 2 ribadisce l'**obbligatorietà** della **suddivisione dei creditori in classi** per:

- i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento;
- i creditori titolari di garanzie prestate da terzi;
- i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro;
- i creditori proponenti il concordato;
- le parti ad essi correlate.

La **suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria nel caso di concordato in continuità aziendale anche per i creditori privilegiati. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca**, interessati dalla ristrutturazione in quanto non integralmente soddisfatti entro 180 giorni dall'omologazione, devono pertanto essere suddivisi in classi, così come devono essere inserite in classi separate le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi.

Si tratta di un principio innovativo per il nostro ordinamento nel quale la regola generale – si ricorda - è che i creditori privilegiati non votano se non per la parte incapiente degradata al chirografo o in presenza delle condizioni previste per la moratoria nell'articolo 86 del codice.

Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione (regola della c.d. priorità assoluta).

5.3. Moratoria nel concordato in continuità (art. 86 CCII)

Salvo il diritto di voto, non è più previsto il termine massimo di 2 anni dall'omologazione per la moratoria del pagamento dei creditori privilegiati. Fanno eccezione i crediti di lavoro dipendente, per i quali la moratoria non può essere superiore a 6 mesi.

5.4. Contenuto del piano concordato (art. 87 CCII)

In linea con la direttiva *Insolvency*, l'articolo 19 del decreto legislativo n. 83 del 2022 ha modificato sostanzialmente il disposto dell'articolo 87 del codice, precisando, in modo analitico, i contenuti del piano concordato.

Ai sensi della nuova disposizione il piano deve contenere quanto segue:

- a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
- b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;
- c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;
- d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione

degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;

g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;

h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;

i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;

l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;

m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;

n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;

o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;

p) l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.

La norma va letta in combinato disposto con l'articolo 112 – in tema di giudizio di omologazione – in quanto fornisce al giudice gli elementi e le indicazioni utili per le valutazioni che il giudice è chiamato a compiere sia sotto il profilo della ammissibilità che dell'opportunità della proposta.

Nella domanda, il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale e deposita la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a

riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

5.5. Trattamento dei crediti tributari e contributivi (art. 88 CCII)

In relazione ai crediti tributari e contributivi, il legislatore chiarisce, attraverso il richiamo all'articolo 112, comma 2, che, anche ai fini del trattamento di tali crediti, vigono le medesime condizioni previste, in caso di concordato in continuità aziendale, nell'ipotesi di difetto di unanimità.

Ancora, si aggiunge che il professionista indipendente deve attestare - oltre la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale - anche, nel caso di concordato in continuità aziendale, la **sussistenza di un "trattamento non deteriore"**.

È stata **introdotta, infine, l'omologazione forzata (c.d. *cram down*)** in virtù della quale il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie in presenza di due condizioni:

- quando l'adesione è "**determinante**" ai fini del raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione del concordato, e
- quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è "**conveniente**" o "**non deteriore**" rispetto all'alternativa liquidatoria.

5.6. Commissario giudiziale (art. 92 CCII)

Vengono ampliate le funzioni del commissario giudiziale, che non solo fornisce ai creditori che ne fanno richiesta le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso, ma - a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 83 del 2022 - ora "*vigila sull'attività del debitore*" e, nel caso di concordato in continuità aziendale, affianca, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive o cautelari, il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.

5.7. Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale (art. 94-bis CCII)

Il nuovo articolo 94-bis disciplina i rapporti esistenti tra i creditori e il debitore riguardo ai contratti in corso di esecuzione, nelle more dello svolgimento delle trattative del concordato in continuità aziendale, al fine di preservarne la prosecuzione, per favorire la continuità aziendale e la risoluzione della crisi³⁵.

In particolare, si prevede che i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

Fermo quanto sopra, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei **contratti essenziali** in corso di esecuzione o provarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. La norma precisa che sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

5.8. Voto nel concordato: la maggioranza per l'approvazione (art. 109 CCII)

L'articolo 109 conferma – ai primi 4 commi - le regole generali sul diritto di voto e sulle maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta e del piano di concordato.

Mediante l'inserimento del nuovo comma 5 nell'articolo 109 del codice, viene introdotta una regola *ad hoc* per l'**approvazione del concordato in continuità aziendale**.

³⁵ La norma è volta a dare attuazione all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva *Insolvency* ai sensi del quale "4. Gli Stati membri prevedono norme che impediscono ai creditori cui si applica la sospensione di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali, o di risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo a danno del debitore in relazione ai debiti sorti prima della sospensione, per la sola ragione di non essere stati pagati dal debitore. I contratti pendenti essenziali devono essere intesi come i contratti pendenti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione comporterebbe la paralisi dell'attività del debitore". Il successivo paragrafo 5 prevede di assicurare che "ai creditori non sia consentito di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti né di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in altro modo a danno del debitore in forza di una clausola contrattuale che prevede tali misure, in ragione esclusivamente (...) della richiesta o della concessione della sospensione delle azioni esecutive individuali oppure della richiesta di apertura o dell'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva".

Il suddetto comma detta, in primo luogo, la regola dell'unanimità delle classi, richiedendo che, in ciascuna classe, sia raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, il voto favorevole dei due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe.

Per gli altri tipi di concordato resta sufficiente la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Nell'ottica di semplificazione della procedura di approvazione del concordato in continuità aziendale, di rilevante importanza è il riconoscimento del diritto di voto ai creditori privilegiati soltanto al ricorrere di determinate condizioni: in particolare, nel caso in cui essi non siano stati soddisfatti in denaro ed integralmente entro 180 giorni dall'omologazione ovvero 30 giorni per i lavoratori subordinati, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

5.9. Giudizio di omologazione (art. 112 CCII)

L'articolo 112 disciplina il giudizio di omologazione precisando il contenuto delle verifiche che il tribunale deve effettuare, a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno, e le regole della omologazione trasversale e del giudizio di convenienza³⁶.

In tutte le ipotesi di concordato, il giudice dovrà verificare:

- a) la regolarità della procedura;
- b) l'esito della votazione;
- c) l'ammissibilità della proposta;
- d) la corretta formazione delle classi;
- e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe.

In caso di **concordato in continuità aziendale**, dovrà, inoltre, verificare che:

- tutte le classi abbiano votato favorevolmente;

³⁶ Si tratta del principio contenuto nell'articolo 10, comma 1, paragrafo 2, lettera d) della direttiva, ai sensi del quale le condizioni di omologazione fissate dal diritto interno devono prevedere: "*d) nel caso siano creditori dissenzienti, il piano di ristrutturazione, il piano di ristrutturazione superi la verifica del miglior soddisfacimento dei creditori.*" La direttiva prevede, inoltre, che il c.d. test di convenienza non possa essere eseguito d'ufficio ma solo su opposizione del creditore dissenziente.

- il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza;
- eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori.

In ogni altro caso, dovrà verificare la fattibilità del piano, intesa come “*non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati*”.

Tuttavia, viene introdotto per il concordato in continuità aziendale il meccanismo della ristrutturazione trasversale, in virtù del quale il tribunale omologa anche in difetto di unanimità, purché vi sia la richiesta del debitore o il suo consenso in caso di proposte concorrenti, e purché ricorrano congiuntamente una serie di condizioni:

- il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (regola della priorità assoluta - *absolute priority rule - APR*);
- il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7 (regola della priorità relativa - *relative priority rule - RPR*);
- nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
- la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Viene, inoltre, introdotta una differenziazione tra le varie tipologie di concordato anche nell'ipotesi di **opposizione con la quale venga eccepito il difetto di convenienza della proposta**. In particolare:

- nel **concordato in continuità aziendale**: nel caso in cui un creditore dissenziente eccepisca il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato ove il credito risulti soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale, alla luce di quanto indicato nella proposta e nel piano³⁷;

³⁷ Viene, quindi, eliminato il richiamo all'articolo 107, comma 4, del codice, e conseguentemente non si subordina più al rispetto del termine di decadenza particolarmente breve di 10 giorni prima della data iniziale prevista per l'espressione del voto, la possibilità per i creditori dissenzienti di contestare con

- nei **concordati in liquidazione, con assuntore e residuale**: nel caso in cui un creditore dissenziente o, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto contestino la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

La norma precisa, infine, che il tribunale può disporre la **stima del complesso aziendale del debitore nel concordato in continuità aziendale** soltanto nel caso in cui il creditore dissenziente abbia eccepito nella opposizione la violazione della convenienza della proposta od il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale.

6. Gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società (artt da 120-bis a 120 quinquies)

Con la nuova sezione VI-bis del capo III del titolo IV vengono disciplinati gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società.

L'articolo 120-bis, in particolare, dispone che **l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza** è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da un notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.

Alla luce delle norme di deroga dettate dalla direttiva Insolvency, si prevede che, anche in assenza di una deliberazione dei soci, il piano di ristrutturazione può modificare la struttura finanziaria della società e, dunque, prevedere la cancellazione di azioni e quote, l'emissione di azioni, quote e strumenti finanziari, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, operazioni di fusione, scissione e trasformazione.

Gli amministratori devono riferire ai soci dell'avvenuta decisione e, fino all'omologa, non sono revocabili se non ricorre una giusta causa. Si precisa che non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza *"in presenza delle condizioni di legge"*.

Solamente ai soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale è consentita la presentazione di proposte concorrenti.

Le disposizioni dell'articolo 120-bis si applicano anche agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentate dagli imprenditori collettivi diversi dalle società.

opposizione all'omologazione la convenienza del loro soddisfacimento rispetto a quanto avrebbero percepito dalla liquidazione.

Per quanto riguarda la **fase di esecuzione del concordato**, il nuovo articolo 120-quinquies dispone che il provvedimento di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determini quanto è stato deciso e deliberato nel piano, demandando le operazioni necessarie all'attuazione agli amministratori e autorizzando questi ultimi ad apportare le ulteriori modifiche statutarie qualora previste. In caso di mancanza o inottemperanza, il tribunale procederà alla nomina di un amministratore giudiziario perché ponga in essere gli adempimenti del piano, disponendo la revoca degli amministratori della società per giusta causa.

Le modificazioni della compagine sociale conseguenti all'esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società, mentre sono inefficaci eventuali patti contrari al piano.